



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 23/05/2025

OGGETTO:

Interdizione del traffico veicolare e pedonale della strada comunale Via Lanati tratto per il giorno 27/05/2025

IL SINDACO

DATO ATTO che è necessario effettuare un intervento di messa in sicurezza della viabilità che prevede l'installazione di un tratto di barriera stradale lungo la Via Lanati;

PRESO ATTO che la Ditta GARBACCIO & FILINI S.r.l., con sede in Via Mazzini, 15, SAGLIANO MICCA (BI), P.IVA 02114420025, in data 23/05/2025, acclarata al prot. n. 1806, ha presentato una domanda di chiusura temporanea al traffico del tratto di via Lanati, dall'imbocco, posto nei pressi del parcheggio della Scuola Materna, fino all'inizio dell'abitato della Frazione Case Code al fine di permettere l'esecuzione dei lavori suddetti il giorno 27/05/2025 dalle ore 7,30 alle ore 18.30 e comunque fino alla ultimazione dei lavori;

VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 18.08.2000, n. 267);

VISTI gli Artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. nr. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. nr. 495 del 26.12.1992 afferente il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di procedere per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni;

Ai fini della tutela della pubblica incolumità

ORDINA

- 1. La chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale del tratto del tratto di via Lanati, dall'imbocco, posto nei pressi del parcheggio della Scuola Materna, fino all'inizio dell'abitato della Frazione Case Code al fine di permettere l'esecuzione dei**

lavori suddetti il giorno 27/05/2025 dalle ore 7,30 alle ore 18.30 e comunque fino alla ultimazione dei lavori, al fine di consentire gli interventi di posa di barriera stradale;

- 2. Alla Ditta GARBACCIO & FILINI S.r.l., con sede in Via Mazzini, 15, SAGLIANO MICCA (BI), P.IVA 02114420025, la predisposizione, la posa e la rimozione di adeguata segnaletica e dei transennamenti nei punti necessari, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008;**

AVVERTE

Che la suindicata segnaletica deve rispettare la normativa vigente (Codice della Strada e regolamento di esecuzione)

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa di adeguata segnaletica;

E' FATTO OBBLIGO

ad Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e a chiunque altro spetti, di far eseguire e di far osservare la presente Ordinanza.

TRASMETTE

La presente Ordinanza

Al Comando dei Carabinieri di competenza territoriale sito in Andorno Micca;

Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Biella;

Alla Croce Rossa con sede i Biella;

Alla Prefettura di Biella;

Alla Questura di Biella;

Alla Ditta Valle Elvo Soc Coop A.r.l di Graglia (BI), con sede in Via Casale Bertoletto, 5;

AVVISA

contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. Mm. Ed ii. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro il termine di gg. 60 (sessanta) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Dalla Residenza Comunale, li 23/05/2025

Il Sindaco
Firmato digitalmente
MOGNAZ Alessandro